

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 296

43° anno

23 novembre 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 76/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 77/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 29
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 78/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 31
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 79/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 33
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 80/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE** 35

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★	Decisione del Comitato misto SEE n. 81/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE	37
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 82/1999 del 25 giugno 1999 che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato X (servizi audiovisivi) dell'accordo SEE	39
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 83/1999 del 25 giugno 1999 che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	41
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 84/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	44
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 85/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	45
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 86/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	46
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 87/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE	47
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 88/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	49
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 89/1999 del 25 giugno 1999 che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE	51
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 90/1999 del 25 giugno 1999 che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE	53
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 91/1999 del 16 luglio 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	55
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 92/1999 del 16 luglio 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	56
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 93/1999 del 16 luglio 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	58
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 94/1999 del 16 luglio 1999 che modifica l'allegato VI (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	60
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 95/1999 del 16 luglio 1999 che modifica l'allegato VI (servizi finanziari) dell'accordo SEE	61

★	Decisione del Comitato misto SEE n. 96/1999 del 16 luglio 1999 che modifica l'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE	62
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 97/1999 del 16 luglio 1999 che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE	75
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 98/1999 del 16 luglio 1999 che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	77
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 99/1999 del 30 luglio 1999 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	78
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 100/1999 del 30 luglio 1999 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	79

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 76/1999

del 25 giugno 1999

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 69/98 del Comitato misto SEE, del 17 luglio 1998⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo alcuni atti rilevanti ai fini del SEE adottati dalla Comunità tra il 1° agosto 1996 e il 3 settembre 1998 nel settore veterinario.
- (3) Gli atti di cui al capitolo I si applicano all'Islanda, qualora specificato.
- (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

⁽¹⁾ GU L 158 del 24.6.1999, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è modificato dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Ai fini dell'accordo le date relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti di cui all'allegato della presente decisione vanno lette come segue:

- qualora la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto preceda la data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore della presente decisione,
- qualora la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto sia successiva alla data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto.

Articolo 3

I testi in lingua norvegese degli atti giuridici comunitari elencati nell'allegato della presente decisione, allegati alla versione in lingua norvegese della presente decisione, fanno fede.

I testi in lingua islandese degli atti giuridici comunitari elencati nell'allegato della presente decisione che si applicano all'Islanda, allegati alla versione in lingua islandese della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

ALLEGATO

alla decisione del Comitato misto SEE n. 76/1999

L'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue.

I. QUESTIONI VETERINARIE

1. QUESTIONI DI CONTROLLO

1.1. Testi fondamentali

- 1) Il punto 4 (direttiva 90/675/CEE del Consiglio) a partire dal 1° luglio 1999 è sostituito come segue:

«4. **399 L 0078:** Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) L'articolo 22 non si applica. I riferimenti all'articolo 22 vanno letti come riferimenti al paragrafo 3 della parte introduttiva.
- b) All'allegato I è aggiunto il testo seguente:
- “16. Il territorio della Repubblica d'Islanda.
17. Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard.”»
- 2) Dopo il punto 7 (direttiva 92/102/CEE) è inserito il seguente punto:
- «7a. **397 R 0820:** Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1).»
- 3) Al punto 8 (direttiva 85/73/CEE del Consiglio), prima delle modifiche, è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 L 0079:** Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).»
- 4) Dopo il punto 8 (direttiva 85/73/CEE del Consiglio) sono inseriti la seguente sottovoce e il seguente punto:
- «Certificazione di animali e di prodotti di origine animale
9. **396 L 0093:** Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 18).»

1.2. Testi di applicazione

- 1) Il punto 19 (Decisione 93/242/CEE della Commissione) è soppresso.
- 2) Al punto 25 (Decisione 94/360/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0139:** Decisione 97/139/CE della Commissione, del 3 febbraio 1997 (GU L 55 del 25.2.1997, pag. 13).»

- 3) Al punto 27 (Decisione 94/474/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **398 D 0256:** Decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 33).
- **398 D 0272:** Decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998 (GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59).»
- 4) Al punto 30 (Decisione 94/597/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0570:** Decisione 97/570/CE della Commissione, del 22 luglio 1997 (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 25).»
- 5) Il punto 38 (Decisione 95/301/CE della Commissione) è soppresso.
- 6) Il punto 39 (Decisione 95/537/CE della Commissione) è soppresso.
- 7) Il testo seguente costituisce il nuovo punto 39:
- «39. **397 D 0778:** Decisione 97/778/CE della Commissione, del 22 luglio 1997, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 96/742/CE (GU L 315 del 19.11.1997, pag. 15), modificata da:
- **397 D 0779:** Decisione 97/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 1997 (GU L 315 del 19.11.1997, pag. 28),
- **398 D 0510:** Decisione 98/510/CE della Commissione, del 29 luglio 1998 (GU L 227 del 14.8.1998, pag. 17), rettificata da GU L 240 del 28.8.1998, pag. 34.

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

All'allegato è aggiunto il seguente testo:

“ISLANDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reykjavík	Porto	x	x		x				Prodotti della pesca destinati al consumo umano Farina di pesce per alimenti per animali
	Hafnarfjörður	Porto	x	x						Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Ísafjörður	Porto	x	x						Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Akureyri	Porto	x	x		x				Prodotti della pesca per il consumo umano Farina di pesce per alimenti per animali
	Eskifjörður	Porto	x	x						Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Vestmannaeyjar	Porto	x	x						Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Keflavík	Aeroporto	x	x	x	x			x	Prodotti della pesca per il consumo umano Animali e prodotti dell'acquacoltura

Inoltre, sino al 31 dicembre 1998, lo sbarco diretto di pesce congelato è autorizzato presso i seguenti posti di ispezione frontaliere preselezionati:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keflavík	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Grundarfjörður	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Patreksfjörður	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Þingeyri	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Sauðárkrókur	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Húsavík	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Þórshöfn	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Vopnafjörður	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Seyðisfjörður	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Höfn	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Þórlákshöfn	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano
	Dalvík	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente per il consumo umano

NORVEGIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oslo	Aeroporto o Porto	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	
	Kristiansand	Porto	x ⁶	x						Prodotti della pesca unicamente
	Stavanger	Porto	x ⁶	x		x				Prodotti della pesca e farina di pesce
	Bergen	Porto	x ⁶	x		x				Prodotti della pesca e farina di pesce
	Måløy	Porto	x ⁶							Prodotti della pesca unicamente
	Ålesund	Porto	x ⁶							Prodotti della pesca unicamente
	Trondheim	Porto	x ⁶	x		x				Prodotti della pesca e farina di pesce
	Svolvær	Porto	x ⁶							Prodotti della pesca unicamente
	Tromsø	Porto	x ⁶	x		x				Prodotti della pesca e farina di pesce
	Hammerfest	Porto	x ⁶							Prodotti della pesca unicamente
	Båtsfjord	Porto	x ⁶							Prodotti della pesca unicamente
	Kirkenes	Porto Strada	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	

- 8) Il punto 43 (Decisione 96/242/CEE della Commissione) è soppresso.
- 9) Al punto 47 (Decisione 96/367/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **398 D 0373**: Decisione 98/373/CE della Commissione, del 2 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62).»
- 10) Al punto 50 (Decisione 96/385/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **398 D 0870**: Decisione 97/870/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 353 del 24.12.1997, pag. 45).»
- 11) Al punto 51 (Decisione 96/414/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **398 D 0373**: Decisione 98/373/CE della Commissione, del 2 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62).»
- 12) Il punto 52 (Decisione 96/440/CE della Commissione) è soppresso.
- 13) Il punto 53 (Decisione 96/490/CE della Commissione) diventa punto 52 ed è completato dal seguente testo:
- «, modificata da:
- **398 D 0024**: Decisione 98/24/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998 (GU L 8 del 14.1.1998, pag. 26).»
- 14) Dopo il punto 52 (Decisione 96/490/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «53. **396 D 0486**: Decisione 96/486/CE della Commissione, del 6 agosto 1996, recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Messico (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 49).
54. **396 D 0659**: Decisione 96/659/CE della Commissione, del 22 novembre 1996, recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea in Sudafrica (GU L 302 del 26.11.1996, pag. 27), modificata da:
- **397 D 0183**: Decisione 97/183/CE della Commissione, del 25 febbraio 1997 (GU L 76 del 18.3.1997, pag. 32).
55. **396 D 0730**: Decisione 96/730/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di un focolaio di afta epizootica nonché abrogazione della decisione 96/643/CE (GU L 331 del 20.12.1996, pag. 49), modificata da:
- **398 D 0373**: Decisione 98/373/CE della Commissione, del 2 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62).
56. **397 D 0018**: Decisione 97/18/CE della Commissione, del 16 dicembre 1996, che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Francia (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 43).
57. **397 D 0152**: Decisione 97/152/CE della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa ai dati da inserire nello schedario informatizzato relativo alle partite di animali o di prodotti animali, provenienti da paesi terzi, che hanno formato oggetto di una rispedizione (GU L 59 del 28.2.1997, pag. 50).

58. **397 D 0217**: Decisione 97/217/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi (GU L 88 del 3.4.1997, pag. 20).
59. **397 D 0368**: Decisione 97/368/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 57), rettificata da GU L 169 del 27.6.1997, pag. 92, modificata da:
- **397 D 0587**: Decisione 97/587/CE della Commissione, del 25 luglio 1997 (GU L 238 del 29.8.1997, pag. 45),
 - **397 D 0620**: Decisione 97/620/CE della Commissione, del 16 settembre 1997 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 17),
 - **397 D 0805**: Decisione 97/805/CE della Commissione, del 26 novembre 1997 (GU L 330 del 2.12.1997, pag. 19).
 - **398 D 0321**: Decisione 98/321/CE della Commissione, del 28 aprile 1998 (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 17).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

60. **397 D 0394**: Decisione 97/394/CE della Commissione, del 6 giugno 1997, che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (GU L 164 del 21.6.1997, pag. 42).
61. **397 D 0515**: Decisione 97/515/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'India (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 52), modificata da:
- **397 D 0553**: Decisione 97/553/CE della Commissione, del 13 agosto 1997 (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

62. **397 D 0517**: Decisione 97/517/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54), modificata da:
- **397 D 0553**: Decisione 97/553/CE della Commissione, del 13 agosto 1997 (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

63. **397 D 0518**: Decisione 97/518/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Malaysia (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 55).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

64. **397 D 0534**: Decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95), modificata da:
- **397 D 0866**: Decisione 97/866/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 69).
 - **398 D 0248**: Decisione 98/248/CE della Commissione, del 31 marzo 1998 (GU L 102 del 2.4.1998, pag. 26).

65. **397 D 0586**: Decisione 97/586/CE della Commissione, del 25 luglio 1997, relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia (GU L 238 del 29.8.1997, pag. 4), modificata da:

— **398 D 0450**: Decisione 98/450/CE della Commissione, del 3 luglio 1998 (GU L 196 del 14.7.1998, pag. 46).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

66. **397 D 0620**: Decisione 97/620/CE della Commissione, del 16 settembre 1997, che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 17).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

67. **397 D 0735**: Decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7).

68. **397 D 0794**: Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31).

69. **397 D 0876**: Decisione 97/876/CE della Commissione, del 23 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'India (GU L 356 del 31.12.1997, pag. 57).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

70. **397 R 2628**: Regolamento (CE) n. 2628/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative al periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 17).

71. **397 R 2629**: Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative al periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19), modificato da:

— **398 R 1177**: Regolamento (CE) n. 1177/98 della Commissione del 5 giugno 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 19).

72. **397 R 2630**: Regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23).

73. **398 D 0104**: Decisione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 98), modificata da:

— **398 D 0413**: Decisione 98/413/CE della Commissione, del 26 giugno 1998 (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 44).

74. **398 D 0139**: Decisione 98/139/CE della Commissione, del 4 febbraio 1998, che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (GU L 38 del 12.2.1998, pag. 10).

75. **398 D 0147:** Decisione 98/147/CE della Commissione, del 13 febbraio 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh (GU L 46 del 17.2.1998, pag. 13).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

76. **398 R 0494:** Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione del 27 febbraio 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78).
77. **398 D 0256:** Decisione 98/256/CE del Consiglio del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 33).
78. **398 D 0272:** Decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della decisione 94/474/CE (GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59).
79. **398 D 0321:** Decisione 98/321/CE della Commissione, del 28 aprile 1998, che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che modifica la decisione 97/368/CE (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 17).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

80. **398 D 0351:** Decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE della Commissione (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 110).
81. **398 D 0373:** Decisione 98/373/CE della Commissione, del 2 giugno 1998, relativa alle importazioni nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica, e recante modifica delle decisioni 96/367/CE, 96/414/CE e 96/730/CE (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62).
82. **398 D 0407:** Decisione 98/407/CE della Commissione, del 16 giugno 1998, che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia e che abroga la decisione 97/806/CE (GU L 18 del 24.6.1998, pag. 15), rettificata da GU L 28 del 4.2.1998, pag. 46.

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

83. **398 D 0418:** Decisione 98/418/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che abroga la decisione 98/84/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya e del Mozambico o provenienti da tali paesi (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 53).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

84. **398 D 0470:** Decisione 98/470/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, recante modalità d'applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari (GU L 208 del 24.7.1998, pag. 54).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

85. **398 D 0497:** Decisione 98/497/CE della Commissione, del 23 luglio 1998, concernente alcune misure supplementari per la malattia vescicolosa dei suini in Italia (GU L 223 del 11.8.1998, pag. 12).»

- 15) Dopo il punto 85 (Decisione 98/497/CE della Commissione) è inserito il seguente testo:

«ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

1. **398 D 0140:** Decisione 98/140/CE della Commissione, del 4 febbraio 1998, che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi (GU L 38 del 12.2.1998, pag. 14).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.»

2. ZOOTECNIA

2.1. **Testi fondamentali**

Dopo il punto 6 (direttiva 91/174/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

- «7. **396 D 0463:** Decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19).»

3. MISURE DI LOTTA — NOTIFICA DELLE MALATTIE

3.1. **Testi fondamentali**

- 1) Al punto 10 (Direttiva 82/894/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **398 D 0012:** Decisione 98/12/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 63).»

- 2) Al punto 10 (Direttiva 82/894/CEE del Consiglio), il testo del secondo trattino (Decisione 92/450/CEE della Commissione) è soppresso.

3.2. **Testi di applicazione**

Dopo il punto 9 (Decisione 93/590/CEE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «10. **398 D 0339:** Decisione 98/339/CE della Commissione, del 14 maggio 1998, che reca talune misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 97/285/CE (GU L 148 del 19.5.1998, pag. 43), modificata da:

— **398 D 0411:** Decisione 98/411/CE della Commissione, del 26 giugno 1998 (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 40).

11. **398 D 0502:** Decisione 98/502/CE della Commissione, del 27 luglio 1998, relativa all'utilizzazione di un macello da parte dell'Italia a norma del punto 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 33).»

ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

- 1) Il punto 1 (Decisione 93/617/CE della Commissione) è soppresso.

- 2) Il punto 4 (Decisione 95/297/CE della Commissione) è soppresso.

- 3) Il seguente punto costituisce il nuovo punto 4:

- «4. **396 D 0552:** Decisione 96/552/CE della Commissione, del 6 settembre 1996, che approva il piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, e che abroga la decisione 93/617/CE (GU L 240 del 20.9.1996, pag. 13).»

4) Dopo il punto 4 (Decisione 96/552/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «5. **398 D 0176:** Decisione 98/176/CE della Commissione, del 18 febbraio 1998, che approva il programma di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Spagna (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 26).
6. **398 D 0359:** Decisione 98/359/CE della Commissione, del 15 maggio 1998, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per la provincia autonoma di Trento (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 43).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

7. **398 D 0399:** Decisione 98/399/CE della Commissione, dell'8 giugno 1998, che approva il piano presentato dall'Italia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella provincia di Varese (GU L 176 del 20.6.1998, pag. 36).»

4. SALUTE DEGLI ANIMALI: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO DI ANIMALI VIVI

4.1. Testi fondamentali

1) Il punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

- «1. **364 L 0432:** Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da:

— **397 L 0012:** Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997 (GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1), rettificata da GU L 73 del 12.3.1998, pag. 51 e da GU L 79 del 17.3.1998, pag. 28,

— **398 L 0046:** Direttiva 98/46/CE del Consiglio, del 24 giugno 1998 (GU L 198 del 15.7.1998, pag. 22).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) All'articolo 2, lettera p), per quanto riguarda le regioni è aggiunto il seguente testo:

Liechtenstein:	Liechtenstein
Norvegia:	fylke"

b) Ai fini dell'articolo 9, è approvato il programma operativo della Norvegia, attuato dai regolamenti del 31 gennaio 1995 (n. 107) relativi alla sorveglianza e al controllo della salmonella in animali vivi, dai regolamenti del 10 aprile 1995 (n. 368) relativi alla sorveglianza e alla lotta contro i batteri di salmonella nelle carni fresche e nelle carni fresche di pollame e dai regolamenti del 9 maggio 1996 (n. 489) relativi al controllo e alla prevenzione della salmonella nelle uova destinate al consumo umano.

c) All'allegato B, punto 12, per quanto concerne gli istituti statali responsabili del controllo ufficiale delle tubercoline, è aggiunto il seguente testo:

"p) Liechtenstein:	Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern
q) Norvegia:	Veterinærinstituttet, Oslo"

d) All'allegato C, punto 9, per quanto concerne gli istituti responsabili del controllo ufficiale degli antigeni, è aggiunto il seguente testo:

"p) Liechtenstein:	Institut für Veterinär-Bakteriologie der vet.-med. Fakultät der Universität Bern
q) Norvegia:	Veterinærinstituttet, Oslo"

e) All'allegato F

Modello I, nota 4
Modello II, nota 5
Modello III, nota 4 e
Modello IV, nota 5,

per quanto concerne le denominazioni dei servizi veterinari è aggiunto il seguente testo:

“p) Liechtenstein: Kontrolltierarzt
q) Norvegia: distriktsveterinær”

f) All'allegato G, capitolo II, parte A, punto 2, per quanto concerne gli istituti ufficiali è aggiunto il seguente testo:

“p) Liechtenstein: Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern
q) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo.”

2) Al punto 5 (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini:

- «— **397 L 0079:** Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31),
- **398 L 0045:** Direttiva 98/45/CE del Consiglio, del 24 giugno 1998 (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12).»

4.2. Testi di applicazione

1) Al punto 9 (Decisione 93/24/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **396 D 0590:** Decisione 96/590/CE della Commissione, del 2 ottobre 1996 (GU L 258 dell'11.10.1996, pag. 32),
- **396 D 0725:** Decisione 96/725/CE della Commissione, del 29 novembre 1996 (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 48),
- **397 D 0030:** Decisione 97/30/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996 (GU L 12 del 15.1.1997, pag. 39),
- **397 D 0423:** Decisione 97/423/CE della Commissione, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 28),
- **397 D 0835:** Decisione 97/835/CE della Commissione, del 3 dicembre 1997 (GU L 345 del 16.12.1997, pag. 56);»

2) Al punto 12 (Decisione 93/42/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

- «— **398 D 0362:** Decisione 98/362/CE della Commissione, del 19 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 48).»

3) Al punto 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

- «— **397 D 0315:** Decisione 97/315/CE della Commissione, del 30 aprile 1997 (GU L 137 del 28.5.1997, pag. 20).»

4) Al punto 16 (Decisione 93/73/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

- **397 D 0804:** Decisione 97/804/CE della Commissione, del 21 novembre 1997 (GU L 329 del 29.11.1997, pag. 70).»

5) Al punto 19 (Decisione 93/244/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **396 D 0590:** Decisione 96/590/CE della Commissione, del 2 ottobre 1996 (GU L 258 dell'11.10.1996, pag. 32),

- **396 D 0725:** Decisione 96/725/CE della Commissione, del 29 novembre 1996 (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 48),
 - **397 D 0030:** Decisione 97/30/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996 (GU L 12 del 15.1.1997, pag. 39),
 - **397 D 0423:** Decisione 97/423/CE della Commissione, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 28),
 - **397 D 0835:** Decisione 97/835/CE della Commissione, del 3 dicembre 1997 (GU L 345 del 16.12.1997, pag. 56).»
- 6) Al punto 27 (Decisione 95/109/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **398 D 0362:** Decisione 98/362/CE della Commissione, del 19 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 48).»
- 7) Al punto 29 (Decisione 95/124/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0228:** Decisione 97/228/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 91 del 5.4.1997, pag. 35).»
- 8) Al punto 31 (Decisione 95/160/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **397 D 0278:** Decisione 97/278/CE della Commissione, dell'11 aprile 1997 (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77).»
- 9) Al punto 32 (Decisione 95/161/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **397 D 0278:** Decisione 97/278/CE della Commissione, dell'11 aprile 1997 (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77).»
- 10) Al punto 39 (Decisione 95/473/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0227:** Decisione 97/227/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 91 del 5.4.1997, pag. 33).»
- 11) Al punto 44 (Decisione 96/233/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0234:** Decisione 97/234/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 94 del 9.4.1997, pag. 15).»
- 12) Dopo il punto 44 (Decisione 96/233/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «45. **397 D 0076:** Decisione 97/76/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che definisce i metodi di controllo per il mantenimento della qualifica di "ufficialmente indenne da tubercolosi" da parte degli allevamenti bovini di taluni Stati membri e di certe regioni degli Stati membri (GU L 19 del 22.1.1997, pag. 34).
 - 46. **397 D 0175:** Decisione 97/175/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa le modalità di controllo per il mantenimento della qualifica di allevamenti bovini ufficialmente indenni da brucellosi in alcuni Stati membri e regioni di Stati membri (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 16).
 - 47. **397 D 0315:** Decisione 97/315/CE della Commissione, del 30 aprile 1997, che modifica la decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*Br. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia per quanto riguarda talune regioni della Spagna (GU L 137 del 28.5.1997, pag. 20).

48. **398 D 0357**: Decisione 98/357/CE della Commissione, del 18 maggio 1998, che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 42).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

49. **398 D 0361**: Decisione 98/361/CE della Commissione, del 18 maggio 1998, che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 46).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

50. **398 D 0395**: Decisione 98/395/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Italia relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU L 176 del 20.6.1998, pag. 30).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.»

ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

- 1) I punti 1 (Decisione 79/837/CEE della Commissione), 2 (Decisione 80/775/CEE della Commissione), 3 (Decisione 80/984/CEE della Commissione), 24 (Decisione 94/959/CE della Commissione), 25 (Decisione 94/960/CE della Commissione), 31 (Decisione 95/63/CE della Commissione), 34 (Decisione 95/74/CE della Commissione) e 35 (Decisione 95/138/CE della Commissione) sono soppressi.

- 2) Dopo il punto 40 sono inseriti i seguenti punti:

«41. **397 D 0185**: Decisione 97/185/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito (GU L 77 del 19.3.1997, pag. 31).

42. **397 D 0250**: Decisione 97/250/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che approva il programma di eradicazione della malattia di rinotracheite bovina infettiva in Austria (GU L 98 del 15.4.1997, pag. 19).

43. **397 D 0262**: Decisione 97/262/CE della Commissione, del 4 aprile 1997, che sospende lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (GU L 104 del 22.4.1997, pag. 33).

44. **397 D 0263**: Decisione 97/263/CE della Commissione, del 4 aprile 1997, che sospende lo statuto di una regione del Regno Unito per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (GU L 104 del 22.4.1997, pag. 34).»

5. SALUTE DEGLI ANIMALI: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

5.1. Testi fondamentali

- 1) Al punto 6 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **397 L 0079**: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).»

- 2) Al punto 7 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini:

«— **396 L 0090**: Direttiva 96/90/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 24),

— **397 L 0079**: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).»

6. SANITÀ PUBBLICA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

6.1. Testi fondamentali

- 1) Al punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— **397 L 0079:** Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).»
- 2) Al punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— **397 L 0076:** Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).»
- 3) Al punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— **397 L 0079:** Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).»
- 4) Al punto 10 (Direttiva 91/492/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini:
«— **397 L 0061:** Direttiva 97/61/CE del Consiglio, del 20 ottobre 1997 (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 35),
— **397 L 0079:** Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).»

6.2. Testi di applicazione

- 1) Al punto 12 (Decisione 93/25/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
«, modificata da:
— **397 D 0275:** Decisione 97/275/CE della Commissione, del 9 aprile 1997 (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52).»
- 2) Al punto 30 (Decisione 95/168/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
«, modificata da:
— **397 D 0278:** Decisione 97/278/CE della Commissione, dell'11 aprile 1997 (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77).»
- 3) Il punto 33 (Decisione 96/345/CE della Commissione) è soppresso.
- 4) Dopo il punto 32 sono inseriti i seguenti punti:
«33. **396 D 0360:** Decisione 96/360/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, che autorizza l'Irlanda ad adeguare il metodo per il calcolo del titolo di cellule somatiche nel latte di vacca (GU L 138 dell'11.6.1996, pag. 25), rettificata da GU L 257 del 10.10.1996, pag. 44.
34. **396 D 0536:** Decisione 96/536/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti (GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 12), modificata da:
— **397 D 0284:** Decisione 97/284/CE della Commissione, del 25 aprile 1997 (GU L 114 del 1.5.1997, pag. 45).
35. **397 D 0038:** Decisione 97/38/CE della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 61).

36. **397 D 0090:** Decisione 97/94/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1997, relativa a misure necessarie per l'applicazione delle norme in materia di certificazione di taluni prodotti di origine animale (GU L 29 dell'8.1.1997, pag. 56).
37. **397 D 0757:** Decisione 97/757/CE della Commissione, del 6 novembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar (GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

38. **398 X 0477:** Raccomandazione 98/477/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 58).
39. **398 D 0536:** Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.»

7. MISURE RELATIVE A DIVERSI SETTORI

7.1. Testi fondamentali

- 1) Prima del punto 2 (Direttiva 96/23/CE del Consiglio) è inserita la seguente sottovoce:
- «*Residui*»
- 2) La sottovoce «*Residui*» dopo il punto 5 (Direttiva 88/146/CEE del Consiglio) è soppressa.
- 3) I punti 3 (Direttiva 81/602/CEE del Consiglio), 4 (Direttiva 85/358/CEE del Consiglio), 5 (Direttiva 88/146/CEE del Consiglio) e 6 (Direttiva 86/469/CEE del Consiglio) sono soppressi.
- 4) Al punto 8 (Direttiva 92/117/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 L 0022:** Direttiva 97/22/CE del Consiglio, del 22 aprile 1997 (GU L 113 del 30.4.1997, pag. 9).»

7.2. Testi di applicazione

Dopo il punto 12 (Decisione 96/449/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «13. **397 D 0747:** Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12).
14. **398 D 0179:** Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31).»

ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

Dopo il punto 31 (Decisione 96/349/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «32. **397 D 0312:** Decisione 97/312/CE della Commissione, del 12 maggio 1997, che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Irlanda (GU L 133 del 24.5.1997, pag. 38).

33. **398 D 0492:** Decisione 98/492/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dal Lussemburgo (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 7).
34. **398 D 0493:** Decisione 98/493/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Repubblica federale di Germania (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 8).
35. **398 D 0494:** Decisione 98/494/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Danimarca (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 9).
36. **398 D 0495:** Decisione 98/495/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Grecia (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 10).
37. **398 D 0496:** Decisione 98/496/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dal Portogallo (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 11).»

8. IMPORTAZIONI DI PAESI TERZI

8.1. Testi fondamentali

- 1) Al punto 1 (Direttiva 72/462/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **396 L 0091:** Direttiva 96/91/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 26),
 - **397 L 0076:** Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25),
 - **397 L 0079:** Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).»
- 2) Al punto 16 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **396 L 0090:** Direttiva 96/90/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 24),
 - **397 L 0079:** Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).»

8.2. Testi di applicazione

- 1) Al punto 2 (direttiva 79/542/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini:
 - «— **396 D 0605:** Decisione 96/605/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996 (GU L 267 del 19.10.1996, pag. 29),
 - **396 D 0624:** Decisione 96/624/CE della Commissione, del 17 ottobre 1996 (GU L 279 del 31.10.1996, pag. 33), rettificata da GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 71,
 - **397 D 0010:** Decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9),
 - **397 D 0160:** Decisione 97/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 39), rettificata da GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54,
 - **397 D 0736:** Decisione 97/736/CE della Commissione, del 14 ottobre 1997 (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 37),
 - **398 D 0146:** Decisione 98/146/CE della Commissione, del 6 febbraio 1998 (GU L 46 del 17.2.1998, pag. 8).»

- 2) Al punto 4 (Decisione 80/804/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— 396 D 0727: Decisione 96/727/CE della Commissione, del 29 novembre 1996 (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 51),
 - 398 D 0091: Decisione 98/91/CE della Commissione, del 9 gennaio 1998 (GU L 18 del 23.1.1998, pag. 27).»
- 3) I punti 7 (Decisione 81/547/CEE della Commissione), 9 (Decisione 82/8/CEE della Commissione), 10 (Decisione 82/9/CEE della Commissione) e 11 (Decisione 82/132/CEE della Commissione) sono soppressi.
- 4) Al punto 32 (Decisione 91/270/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **396 D 0572**: Decisione 96/572/CE della Commissione, del 24 settembre 1996 (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 20).»
- 5) Al punto 40 (Decisione 92/25/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **396 D 0585**: Decisione 96/585/CE della Commissione, del 25 settembre 1996 (GU L 255 del 9.10.1996, pag. 21).»
- 6) Al punto 41 (Decisione 92/160/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **397 D 0010**: Decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9),
 - **397 D 0350**: Decisione 97/350/CE della Commissione, del 29 maggio 1997 (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 44),
 - **397 D 0685**: Decisione 97/685/CE della Commissione, del 10 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 54).»
- 7) Il punto 44 (Decisione 92/222/CEE della Commissione) è soppresso.
- 8) Al punto 45 (Decisione 92/260/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **397 D 0010**: Decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9),
 - **397 D 0160**: Decisione 97/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 39), rettificata da GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54,
 - **398 D 0360**: Decisione 98/360/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 44).»
- 9) I punti 47 (Decisione 92/322/CEE della Commissione), 48 (Decisione 92/323/CEE della Commissione), 49 (Decisione 92/325/CEE della Commissione), 50 (Decisione 92/377/CEE della Commissione), 51 (Decisione 92/390/CEE della Commissione) e 52 (Decisione 92/402/CEE della Commissione) sono soppressi.
- 10) Al punto 53 (Decisione 92/452/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **396 D 0596**: Decisione 96/596/CE della Commissione, del 2 ottobre 1996 (GU L 262 del 16.10.1996, pag. 15),
 - **396 D 0726**: Decisione 96/726/CE della Commissione, del 29 novembre 1996 (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 49),

- **397 D 0104:** Decisione 97/104/CE della Commissione, del 22 gennaio 1997 (GU L 36 del 6.2.1997, pag. 31),
 - **397 D 0249:** Decisione 97/249/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 (GU L 98 del 15.4.1997, pag. 17).»
- 11) Al punto 56 (Decisione 92/471/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **396 D 0572:** Decisione 96/572/CE della Commissione, del 24 settembre 1996 (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 20).»
- 12) Al punto 59 (Decisione 93/195/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **397 D 0160:** Decisione 97/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 39), rettificata da GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54,
 - **397 D 0684:** Decisione 97/684/CE della Commissione, del 10 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 49),
 - **398 D 0360:** Decisione 98/360/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 44).»
- 13) Al punto 60 (Decisione 93/196/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **397 D 0036:** Decisione 97/36/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996 (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 57),
 - **398 D 0360:** Decisione 98/360/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 44).»
- 14) Al punto 61 (Decisione 93/197/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **397 D 0010:** Decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9),
 - **397 D 0036:** Decisione 97/36/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996 (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 57),
 - **397 D 0160:** Decisione 97/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 39), rettificata da GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54,
 - **398 D 0360:** Decisione 98/360/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 44).»
- 15) Al punto 62 (Decisione 93/198/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0231:** Decisione 97/231/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 22).»
- 16) Al punto 66 (Decisione 93/402/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **396 D 0595:** Decisione 96/595/CE della Commissione, dell'30 settembre 1996 (GU L 261 del 15.10.1996, pag. 41),
 - **398 D 0016:** Decisione 98/16/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 6 del 10.1.1998, pag. 40).»

- 17) Al punto 67 (Decisione 93/436/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **396 D 0674**: Decisione 96/674/CE della Commissione, del 25 novembre 1996 (GU L 313 del 3.12.1996, pag. 29).»
- 18) Al punto 68 (Decisione 93/437/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0276**: Decisione 97/276/CE della Commissione, dell'11 aprile 1997 (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 53).»
- 19) Al punto 72 (Decisione 93/693/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **396 D 0570**: Decisione 96/570/CE della Commissione, del 24 settembre 1996 (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 17),
- **397 D 0001**: Decisione 97/1/CE della Commissione, del 4 dicembre 1996 (GU L 1 del 3.1.1997, pag. 3),
- **397 D 0103**: Decisione 97/103/CE della Commissione, del 22 gennaio 1997 (GU L 36 del 6.2.1997, pag. 29),
- **397 D 0229**: Decisione 97/229/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 91 del 5.4.1997, pag. 39).»
- 20) Al punto 82 (Decisione 94/278/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0752**: Decisione 97/752/CE della Commissione, del 31 ottobre 1997 (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 69).»
- 21) Al punto 83 (Decisione 94/309/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0199**: Decisione 97/199/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 44).»
- 22) Il punto 84 (Decisione 94/321/CEE della Commissione) è soppresso.
- 23) Al punto 86 (Decisione 94/324/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0401**: Decisione 97/401/CE della Commissione, del 17 giugno 1997 (GU L 166 del 25.6.1997, pag. 14), rettificata da GU L 177 del 5.7.1997, pag. 28.»
- 24) Al punto 87 (Decisione 94/325/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0563**: Decisione 97/563/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 232 del 23.8.1997, pag. 12).»
- 25) Al punto 88 (Decisione 94/344/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0198**: Decisione 97/198/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36).»
- 26) Al punto 90 (Decisione 94/446/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0197**: Decisione 97/197/CE della Commissione, del 18 marzo 1997 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 32).»
- 27) I punti 97 (Decisione 94/845/CE della Commissione) e 98 (Decisione 94/846/CE della Commissione) sono soppressi.
- 28) Al punto 101 (Decisione 95/30/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0581**: Decisione 97/581/CE della Commissione, del 25 luglio 1997 (GU L 237 del 28.8.1997, pag. 26).»

- 29) Al punto 106 (Decisione 95/233/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **396 D 0619:** Decisione 96/619/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996 (GU L 276 del 29.10.1996, pag. 18).»
- 30) Al punto 107 (Decisione 95/328/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **397 D 0588:** Decisione 97/588/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 238 del 29.8.1997, pag. 46).»
- 31) Al punto 108 (Decisione 95/340/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **396 D 0571:** Decisione 96/571/CE della Commissione, del 24 settembre 1996 (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 19),
- **396 D 0584:** Decisione 96/584/CE della Commissione, del 25 settembre 1996 (GU L 255 del 9.10.1996, pag. 20).»
- 32) Al punto 111 (Decisione 95/343/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **397 D 0115:** Decisione 97/115/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997 (GU L 42 del 13.2.1997, pag. 16).»
- 33) Al punto 114 (Decisione 95/408/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **397 D 0034:** Decisione 97/34/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 33).»
- 34) I punti 121 (Decisione 96/185/CE della Commissione) e 122 (Decisione 96/186/CE della Commissione) sono soppressi.
- 35) Al punto 124 (Decisione 96/333/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **397 D 0589:** Decisione 97/589/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 238 del 29.8.1997, pag. 47).»
- 36) Al punto 129 (Decisione 96/483/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **396 D 0628:** Decisione 96/628/CE della Commissione, del 18 ottobre 1996 (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 73).»
- 37) Dopo il punto 130 (Decisione 96/500/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «131. **396 D 0539:** Decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino (GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23).
132. **396 D 0540:** Decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28).
133. **396 D 0571:** Decisione 96/571/CE della Commissione, del 24 settembre 1996, recante modifica della decisione 95/340/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 19).

134. **396 D 0584:** Decisione 96/584/CE della Commissione, del 25 settembre 1996, recante modifica della decisione 95/340/CE della Commissione che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE (GU L 255 del 9.10.1996, pag. 20).

135. **396 D 0606:** Decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura originari dell'Uruguay (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

136. **396 D 0607:** Decisione 96/607/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura originari dell'Uruguay (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 23).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

137. **396 D 0608:** Decisione 96/608/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura originari della Malesia (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 32).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

138. **396 D 0609:** Decisione 96/609/CE della Commissione, del 14 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura originari della Costa d'Avorio (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 37).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

139. **396 D 0650:** Decisione 96/650/CE della Commissione, del 30 ottobre 1996, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie suina dalla Repubblica di Cipro (GU L 294 del 19.11.1996, pag. 18).

140. **396 D 0675:** Decisione 96/675/CE della Commissione, del 25 novembre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile (GU L 313 del 3.12.1996, pag. 38).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

141. **396 D 0712:** Decisione 96/712/CE della Commissione, del 28 novembre 1996, che stabilisce i modelli dell'attestazione di sanità pubblica e dei bolli sanitari per l'importazione di carni fresche di pollame da paesi terzi (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 67).

142. **397 D 0020:** Decisione 97/20/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46), rettificata da GU L 239 del 30.8.1997, pag. 60, modificata da:

— **397 D 0565:** Decisione 97/565/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 232 del 23.8.1997, pag. 15).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

143. **397 D 0029:** Decisione 97/29/CE della Commissione, del 29 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 12 del 15.1.1997, pag. 33).

144. **397 D 0041:** Decisione 97/41/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 34).

145. **397 D 0094:** Decisione 97/94/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1997, relativa a misure necessari per l'applicazione delle norme in materia di certificazione di taluni prodotti di origine animale (GU L 29 dell'8.1.1997, pag. 56).

146. **397 D 0102:** Decisione 97/102/CE della Commissione, del 16 gennaio 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Russia (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

147. **397 D 0168:** Decisione 97/168/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e certificata o le dichiarazioni ufficiali necessari per l'importazione di pelli di ungulati dai paesi terzi (GU L 67 del 7.3.1997, pag. 19).
148. **397 D 0198:** Decisione 97/198/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36).
149. **397 D 0199:** Decisione 97/199/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati in provenienza da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/309/CE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 44).
150. **397 D 0218:** Decisione 97/218/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, relativa alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni di selvaggina (escluse le carni di suini selvatici) da paesi terzi (GU L 88 del 3.4.1997, pag. 25), rettificata da GU L 46 del 17.2.1998, pag. 20.
151. **397 D 0219:** Decisione 97/219/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 88 del 3.4.1997, pag. 45).
152. **397 D 0220:** Decisione 97/220/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, relativa alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di suini selvatici (GU L 88 del 3.4.1997, pag. 70).
153. **397 D 0221:** Decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32), rettificata da GU L 53 del 24.2.1998, pag. 26.
154. **397 D 0222:** Decisione 97/222/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39), rettificata da GU L 23 del 30.1.1998, pag. 39, modificata da:
- **397 D 0737:** Decisione 97/737/CE della Commissione, del 14 ottobre 1997 (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 39).
 - **398 D 0246:** Decisione 98/246/CE della Commissione, del 19 marzo 1998 (GU L 98 del 31.1.1998, pag. 44).
155. **397 D 0232:** Decisione 97/232/CE della Commissione, del 3 marzo 1997, che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43), rettificata da GU L 169 del 27.6.1997, pag. 92.
156. **397 D 0252:** Decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46), rettificata da GU L 11 del 17.1.1998, pag. 45, modificata da:
- **397 D 0480:** Decisione 97/480/CE della Commissione, del 1° luglio 1997 (GU L 207 dell'1.8.1997, pag. 1),
 - **397 D 0598:** Decisione 97/598/CE della Commissione, del 25 luglio 1997 (GU L 240 del 2.9.1997, pag. 8),

- **397 D 0617:** Decisione 97/617/CE della Commissione, del 29 luglio 1997 (GU L 250 del 13.9.1997, pag. 15),
 - **397 D 0666:** Decisione 97/666/CE della Commissione, del 17 settembre 1997 (GU L 283 del 15.10.1997, pag. 1),
 - **398 D 0071:** Decisione 98/71/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998 (GU L 11 del 11.1.1998, pag. 39),
 - **398 D 0087:** Decisione 98/87/CE della Commissione, del 15 gennaio 1998 (GU L 17 del 22.1.1998, pag. 28),
 - **398 D 0088:** Decisione 98/88/CE della Commissione, del 15 gennaio 1998 (GU L 17 del 22.1.1998, pag. 31),
 - **398 D 0089:** Decisione 98/89/CE della Commissione, del 16 gennaio 1998 (GU L 17 del 22.1.1998, pag. 33),
 - **398 D 0394:** Decisione 98/394/CE della Commissione, del 29 maggio 1998 (GU L 176 del 20.6.1998, pag. 28).
157. **397 D 0273:** Decisione 97/273/CE della Commissione, del 4 aprile 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 50), modificata da:
- **397 D 0459:** Decisione 97/459/CE della Commissione, del 1° luglio 1997 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 80).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
158. **397 D 0274:** Decisione 97/274/CE della Commissione, del 4 aprile 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Tanzania (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 51), modificata da:
- **397 D 0460:** Decisione 97/460/CE della Commissione, del 1° luglio 1997 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 81).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
159. **397 D 0408:** Decisione 97/408/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca (GU L 170 del 28.6.1997, pag. 58), modificata da:
- **398 D 0507:** Decisione 98/507/CE della Commissione, del 28 luglio 1998 (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 59).
160. **397 D 0426:** Decisione 97/426/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 21).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
161. **397 D 0427:** Decisione 97/427/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 38).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
162. **397 D 0562:** Decisione 97/562/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Thailandia (GU L 232 del 23.8.1997, pag. 9).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
163. **397 D 0593:** Decisione 97/593/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da Israele (GU L 239 del 30.8.1997, pag. 51).

164. **398 D 0071:** Decisione 98/71/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998, che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti della Repubblica ceca dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano nonché l'importazione di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano e che modifica le decisioni 97/299/CE e 97/252/CE (GU L 11 del 17.1.1998, pag. 39).
165. **398 D 0371:** Decisione 98/371/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16), modificata da:
- **398 D 0546:** Decisione 98/546/CE della Commissione, del 22 luglio 1998 (GU L 260 del 23.9.1998, pag. 15).
166. **398 D 0372:** Decisione 98/372/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34), modificata da:
- **398 D 0505:** Decisione 98/505/CE della Commissione, del 27 luglio 1998 (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 50).
167. **398 D 0397:** Decisione 98/397/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dall'Australia (GU L 176 del 20.6.1998, pag. 33).
168. **398 D 0404:** Decisione 98/404/CE della Commissione, del 12 giugno 1998, recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 41).
169. **398 D 0420:** Decisione 98/420/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Nigeria (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 59).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
170. **398 D 0421:** Decisione 98/421/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Ghana (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 66).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
171. **398 D 0422:** Decisione 98/422/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazioni dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tanzania (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 71).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
172. **398 D 0423:** Decisione 98/423/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 76).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.
173. **398 D 0424:** Decisione 98/424/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 81).
- Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.»

8.3. Elenco degli stabilimenti

- 1) Al punto 19 (Decisione 87/257/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

- **397 D 0572:** Decisione 97/572/CE della Commissione, del 22 luglio 1997 (GU L 236 del 27.8.1997, pag. 14),

- **398 D 0113**: Decisione 98/113/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998 (GU L 31 del 6.2.1998, pag. 18),
 - **398 D 0473**: Decisione 98/473/CE della Commissione, del 15 luglio 1998 (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 54).»
- 2) Dopo il punto 30 (Decisione 95/45/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «31. **397 D 0004**: Decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6), modificata da:
 - **397 D 0574**: Decisione 97/574/CE della Commissione, del 22 luglio 1997 (GU L 236 del 27.8.1997, pag. 20).
 - 32. **397 D 0468**: Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62).
 - 33. **398 D 0008**: Decisione 98/8/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Jugoslavia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 2 del 6.1.1998, pag. 12).»

8.3.2. Prodotti a base di carne

- 1) Al punto 1 (Decisione 86/414/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **397 D 0397**: Decisione 97/397/CE della Commissione, del 12 giugno 1997 (GU L 165 del 24.6.1997, pag. 13).»
- 2) Al punto 2 (Decisione 86/473/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:
- «, modificata da:
- **396 D 0466**: Decisione 96/466/CE della Commissione, del 15 luglio 1996 (GU L 192 del 2.8.1996, pag. 24).»
- 3) Dopo il punto 6 (Decisione 95/427/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «7. **397 D 0299**: Decisione 97/299/CE della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa un elenco di stabilimenti della Repubblica ceca dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale (GU L 124 del 16.5.1997, pag. 50), modificata da:
 - **398 D 0071**: Decisione 98/71/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998 (GU L 11 del 17.1.1998, pag. 39).
 - 8. **397 D 0365**: Decisione 97/365/CE della Commissione, del 26 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41).
 - 9. **397 D 0467**: Decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57), modificata da:
 - **397 D 0869**: Decisione 97/869/CE della Commissione, dell'11 dicembre 1997 (GU L 353 del 24.12.1997, pag. 43),

- **397 D 0871:** Decisione 97/871/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 353 del 24.12.1997, pag. 47),
 - **398 D 0103:** Decisione 98/103/CE della Commissione, del 26 gennaio 1998 (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 96),
 - **398 D 0219:** Decisione 98/219/CE della Commissione, del 4 marzo 1998 (GU L 82 del 19.3.1998, pag. 44),
10. **397 D 0468:** Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 67), modificata da:
- **398 D 0369:** Decisione 98/369/CE della Commissione, del 19 maggio 1998 (GU L 165 del 10.6.1998, pag. 30).
11. **397 D 0569:** Decisione 97/569/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16), modificata da:
- **398 D 0009:** Decisione 98/9/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 3 del 7.1.1998, pag. 12),
 - **398 D 0163:** Decisione 98/163/CE della Commissione, del 10 febbraio 1998 (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 23),
 - **398 D 0220:** Decisione 98/220/CE della Commissione, del 4 marzo 1998 (GU L 82 del 19.3.1998, pag. 47).
12. **398 D 0010:** Decisione 98/10/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini e caprini (GU L 3 del 7.1.1998, pag. 12).»
- 4) Dopo il punto 12 (Decisione 98/10/CE della Commissione) sono inseriti la seguente voce ed il seguente punto:

«8.3.3. *Prodotti della pesca*

1. **397 D 0296:** Decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21), rettificata da GU L 169 del 27.6.1997, pag. 92, modificata da:
- **397 D 0429:** Decisione 97/429/CE della Commissione, del 30 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 53),
 - **397 D 0564:** Decisione 97/564/CE della Commissione, del 30 giugno 1997 (GU L 232 del 23.8.1997, pag. 13),
 - **397 D 0758:** Decisione 97/758/CE della Commissione, del 6 novembre 1997 (GU L 307 del 12.11.1997 pag. 38),
 - **397 D 0877:** Decisione 97/877/CE della Commissione, del 23 dicembre 1997 (GU L 356 del 31.12.1997 pag. 62),
 - **398 D 0148:** Decisione 98/148/CE della Commissione, del 13 febbraio 1998 (GU L 46 del 17.2.1998 pag. 18),
 - **398 D 0419:** Decisione 98/419/CE della Commissione, del 30 giugno 1998 (GU L 190 del 4.7.1998 pag. 55).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.»

9. BENESSERE DEGLI ANIMALI

9.1. Testi fondamentali

- 1) Al punto 1 (Direttiva 91/628/CEE del Consiglio), prima delle parole «modificata da», è inserito il seguente testo:

«rettificata da GU L 282 del 15.10.1997, pag. 36.»
 - 2) Al punto 1 (Direttiva 91/628/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **397 R 1255**: Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1).»
 - 3) Al punto 4 (Direttiva 91/629/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«, modificata da:

— **397 L 0002**: Direttiva 97/2/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997 (GU L 25 del 28.1.1997 pag. 24),

— **397 D 0182**: Decisione 97/182/CE della Commissione, del 24 febbraio 1997 (GU L 76 del 24.2.1997 pag. 30).»
 - 4) Dopo il punto 5 (Direttiva 91/630/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:
 - «6. **398 L 0058**: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).
 7. **398 R 0411**: Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 8).»
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 77/1999

del 25 giugno 1999

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 16/1999 del Comitato misto SEE, del 26 febbraio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote⁽²⁾.
- (3) La direttiva 97/24/CE abroga, a decorrere dal 17 giugno 1999, la direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo.
- (4) La direttiva 97/24/CE abroga la direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 45w (direttiva 97/27/CE della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«45x. **397 L 0024:** Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1)».

Articolo 2

Nell'adattamento del capitolo I, al secondo paragrafo, primo comma, dopo il testo «e 94/12/CE» viene inserito il testo «e dell'articolo 6 della direttiva 97/24/CE».

⁽¹⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 13.12.1978, pag. 21.

Articolo 3

1. È soppresso il testo del punto 40 del capitolo I dell'allegato II dell'accordo (direttiva 78/1015/CEE del Consiglio).
2. È soppresso a decorrere dal 17 giugno 1999 il testo del punto 41 del capitolo I dell'allegato II dell'accordo (direttiva 80/780/CEE del Consiglio).

Articolo 4

Al punto 6 (direttiva 89/336/CEE del Consiglio) del capitolo X dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **397 L 0024:** Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997 (GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1).»

Articolo 5

I testi della direttiva 97/24/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 78/1999

del 25 giugno 1999

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 75/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 3059/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽²⁾, dev'essere integrato nell'accordo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1568/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽³⁾, dev'essere integrato nell'accordo.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1569/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁴⁾, dev'essere integrato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato II dell'accordo, al punto 14 del capitolo XIII [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

- «— **394 R 3059:** Regolamento (CE) n. 3059/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994 (GU L 323 del 16.12.1994, pag. 15).
- **398 R 1568:** Regolamento (CE) n. 1568/98 della Commissione, del 17 luglio 1998 (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 1), rettificato da GU L 271 dell'8.10.1998, pag. 42.
- **398 R 1569:** Regolamento (CE) n. 1569/98 della Commissione, del 17 luglio 1998 (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 7).»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 323 del 16.2.1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 205 del 22.7.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 22.7.1998, pag. 7.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 3059/94, (CE) n. 1568/98 e (CE) n. 1569/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 79/1999****del 25 giugno 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 75/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1570/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che modifica gli allegati I a IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽²⁾, dev'essere integrato nell'accordo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1916/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽³⁾, dev'essere integrato nell'accordo.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1917/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁴⁾, dev'essere integrato nell'accordo.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1958/98 della Commissione, del 15 settembre 1998, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁵⁾, dev'essere integrato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato II dell'accordo, al punto 14 del capitolo XIII [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

«— **398 R 1570:** Regolamento (CE) n. 1570/98 della Commissione, del 17 luglio 1998 (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 10).⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.⁽²⁾ GU L 205 del 22.7.1998, pag. 10.⁽³⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 254 del 16.9.1998, pag. 7.

- **398 R 1916:** Regolamento (CE) n. 1916/98 della Commissione, del 9 settembre 1998 (GU L 250 del 10.9.1998, pag. 8).
- **398 R 1917:** Regolamento (CE) n. 1917/98 della Commissione, del 9 settembre 1998 (GU L 250 del 10.9.1998, pag. 13).
- **398 R 1958:** Regolamento (CE) n. 1958/98 della Commissione, del 15 settembre 1998 (GU L 254 del 16.9.1998, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1570/98, (CE) n. 1916/98, (CE) n. 1917/98 e (CE) n. 1958/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 80/1999

del 25 giugno 1999

che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 34/1999 del Comitato misto SEE, del 26 marzo 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] dell'allegato VI dell'accordo, prima del titolo «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO», viene aggiunto il punto seguente:

- «2a. **398 L 0049:** Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/49/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999 a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 266 del 19.10.2000.

⁽²⁾ GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 81/1999

del 25 giugno 1999

che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 34/1999 del Comitato misto SEE, del 26 marzo 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 170, dell'11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972⁽²⁾, adottata dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e che sostituisce la decisione n. 141,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Il testo del punto 3.32 (decisione n. 141) è soppresso.
- 2) Dopo il punto 3.50 (decisione n. 169) viene inserito il punto seguente:

«3.51. **398 D 0565:** Decisione n. 170, dell'11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).»

Articolo 2

I testi della decisione n. 170 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999 a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU L 266 del 19.10.2000.

⁽²⁾ GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 82/1999

del 25 giugno 1999

che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato X (servizi audiovisivi) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 74/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 54/1999 del Comitato misto SEE, del 30 aprile 1999 ⁽¹⁾.
- (3) La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive dev'essere incorporata nell'accordo ⁽²⁾.
- (4) Ai fini del corretto funzionamento dell'accordo, il protocollo n. 37 dell'accordo deve comprendere il comitato di contatto istituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato X dell'accordo va modificato per specificare gli accordi specifici di associazione con detto comitato di contatto,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 11 (comitato per i medicinali veterinari) del protocollo n. 37 dell'accordo è aggiunto il punto seguente:

«12. Comitato di contatto per le attività televisive (direttiva 89/552/CEE del Consiglio)».

Articolo 2

Il punto 1 (direttiva 89/552/CEE del Consiglio) dell'allegato X dell'accordo è modificato nel modo seguente:

- 1) È aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

— **397 L 0036:** Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

- 2) Il testo seguente diventa il nuovo adattamento a):
- «All'articolo 2, paragrafo 5, la frase "dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea" si legge "dell'articolo 31 e seguenti dell'accordo SEE".»
- 3) Gli ex adattamenti a) e b) diventano rispettivamente adattamenti b) e c).
- 4) Dopo gli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:
- «Accordi specifici per l'associazione di Liechtenstein, Islanda e Norvegia in conformità dell'articolo 101 del presente accordo:
- Ciascuno Stato EFTA può designare un rappresentante dell'autorità competente da esso designata, che dovrà partecipare alle riunioni del comitato di contatto per le attività televisive di cui all'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CE del Consiglio.
- La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del comitato di contatto e trasmette loro le informazioni pertinenti.»

Articolo 3

I testi della direttiva 97/36/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 83/1999****del 25 giugno 1999****che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 74/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 37/1999 del Comitato misto SEE, del 30 marzo 1999 ⁽²⁾.
- (3) L'allegato XI dell'accordo può comprendere atti riguardanti la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e, per garantire la trasparenza, le sue sezioni vanno estese di conseguenza.
- (4) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾ dev'essere integrata nell'accordo. Il capo IV di detta direttiva va modificato ai fini dell'accordo.
- (5) Per garantire il corretto funzionamento dell'accordo, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, nel protocollo n. 37 dell'accordo dev'essere inserito il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46/CE, e occorre modificare l'allegato XI per specificare le modalità di associazione a tale gruppo,

DECIDE:

Articolo 1

Al protocollo n. 37 dell'accordo è aggiunto il punto seguente dopo il punto 12 (comitato di contatto per le attività televisive):

«13. Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)».

Articolo 2

All'allegato XI dell'accordo è inserito il testo seguente dopo il punto 5d (direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio):

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 266 del 19.10.2000.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

«Protezione dei dati

- 5e. **395 L 0046:** Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito indicato:

- a) Le parti contraenti si scambiano, nel quadro del Comitato misto SEE, le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma.
- b) Qualora, in base all'articolo 25, paragrafi 4 e 6, all'articolo 26, paragrafo 3, secondo comma o all'articolo 26, paragrafo 4, la Commissione intenda adottare misure a norma dell'articolo 31, gli Stati EFTA vengono informati analogamente agli Stati membri dell'Unione europea. Qualora la Commissione comunichi al Consiglio misure a norma dell'articolo 31, gli Stati EFTA vengono informati a tempo debito in merito a tale procedura. Qualsiasi misura adottata a norma dell'articolo 31 viene notificata agli Stati EFTA secondo le medesime modalità applicate agli Stati membri della CE. In attesa che il Comitato misto SEE decida di integrare nell'accordo le misure adottate a norma dell'articolo 31, gli Stati EFTA decidono se applicarle o no e ne informano la Commissione prima della loro entrata in vigore.

Qualora uno Stato EFTA non abbia preso una tale decisione, applica le misure adottate a norma dell'articolo 31 contemporaneamente agli Stati membri dell'Unione europea.

Qualora, in sede di Comitato misto SEE, non si riesca a raggiungere un accordo sull'integrazione nell'accordo SEE delle misure adottate secondo l'articolo 31 entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle stesse, uno Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, le altre parti contraenti possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali verso uno Stato EFTA che non applichi le misure adottate a norma dell'articolo 31, nella misura in cui tali misure vietano il trasferimento di tali dati a un paese terzo.

- c) Fatti salvi i negoziati avviati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, qualsiasi Stato EFTA può condurre negoziati per proprio conto. La Commissione e gli Stati EFTA si scambiano informazioni e, su richiesta, procedono a consultazioni in merito a tali negoziati nel quadro del Comitato misto SEE.

Modalità per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia a norma dell'articolo 101 dell'accordo:

A norma del secondo comma dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ciascuno Stato EFTA può nominare una persona che rappresenta la o le autorità di controllo designate da ciascuno Stato EFTA per partecipare in veste di osservatore, senza diritto di voto, alle riunioni del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti le date delle riunioni del gruppo e trasmette loro la relativa documentazione.»

Articolo 3

I testi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 84/1999
del 25 giugno 1999
che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 37/1999 del Comitato misto SEE, del 30 marzo 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5e (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5f. **397 L 0066:** Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 97/66/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 266 del 19.10.2000.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 85/1999
del 25 giugno 1999
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 68/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XIII dell'accordo dopo il punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio):

- «24b. **398 R 2411**: Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2411/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 86/1999
del 25 giugno 1999
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 68/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56e (direttiva 98/41/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«56f. **398 L 0018:** Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/18/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 dicembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 87/1999

del 25 giugno 1999

che modifica l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 27/98 del Comitato misto SEE, del 27 marzo 1998⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione, del 26 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione] nell'allegato XIV dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **399 R 1083:** Regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999 (GU L 131 del 27.5.1999, pag. 27).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizioni che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 310 del 19.11.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 27.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 88/1999****del 25 giugno 1999****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 59/1999 del Comitato misto SEE, del 30 aprile 1999⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I⁽²⁾ dev'essere integrata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato XX dell'accordo, al punto 13 (direttiva 91/271/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è inserito il testo seguente:

«, modificata da:

- **398 L 0015:** Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/15/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 67 del 7.3.1998, p. 29.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 89/1999

del 25 giugno 1999

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 72/1999 del Comitato misto SEE, del 15 giugno 1999⁽¹⁾.
- (2) La cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo concerne in particolare i seguenti tre programmi nel settore della cultura [decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 719/96/CE⁽²⁾ (Caleidoscopio), n. 2085/97/CE⁽³⁾ (Arianna) e n. 2228/97/CE⁽⁴⁾ (programma Raffaello)].
- (3) È opportuno includere nell'accordo un riferimento esplicito a tale cooperazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 13 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Nei paragrafi 2 e 3 le parole «paragrafo 1» sono sostituite da «paragrafi 1 e 4».
- 2) È aggiunto il seguente paragrafo:
 - «4. Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e gli atti a questi connessi:
 - **396 D 0719:** Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20);
 - **397 D 2085:** Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Arianna) (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26);
 - **397 D 2228:** Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello) (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31).»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 90/1999

del 25 giugno 1999

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 72/1999 del Comitato misto SEE, del 15 giugno 1999⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere il proseguimento del programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Arianna), istituito con la decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e il proseguimento del programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio), istituito con la decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per estendere la cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 1999,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 4, primo trattino, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **399 D 0477:** Decisione n. 477/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2).»

Articolo 2

All'articolo 13, paragrafo 4, secondo trattino, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **399 D 0476:** Decisione n. 476/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 476/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 477/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 91/1999****del 16 luglio 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 77/1999, del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 (direttiva 70/220/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **398 L 0069:** Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1999 (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 98/69/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ Cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 92/1999****del 16 luglio 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 62/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

1. Al punto 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **398 L 0082:** Direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998 (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25).»

2. Al punto 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **398 L 0082:** Direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998 (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25).»

3. Al punto 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **398 L 0082:** Direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998 (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25).»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

Articolo 2

I testi della direttiva 98/82/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 93/1999

del 16 luglio 1999

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 62/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1525/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54r [regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **398 R 1525:** Regolamento (CE) n. 1525/98 della Commissione, del 16 luglio 1998 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 43).»

Articolo 2

Dopo il punto 54r [regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «54s. **398 L 0053:** Direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93).»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 1525/98 e della direttiva 98/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 17 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 94/1999****del 16 luglio 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE, del 24 febbraio 1995⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 1 (direttiva 89/392/CEE del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

- «1. **398 L 0037:** Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/37/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 83 del 13.4.1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 95/1999
del 16 luglio 1999
che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 53/1999 del Comitato misto SEE, del 30 aprile 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12b (direttiva 91/674/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo è inserito il punto seguente:

- «12c. **398 L 0078:** Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 96/1999
del 16 luglio 1999
che modifica l'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE, del 21 marzo 1994⁽¹⁾.
- (2) Nell'accordo occorre tenere conto degli adattamenti di alcune direttive del Consiglio riguardanti gli appalti.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori⁽²⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XVI all'accordo, insieme con le relative appendici 1-14, è modificato come indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

I testi

- degli adattamenti alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio, alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, alla direttiva 92/13/CEE del Consiglio e alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del capitolo XI, lettera E (appalti) dell'allegato I all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;
- della direttiva 97/52/CE che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE;
- della direttiva 98/4/CE che modifica la direttiva 93/38/CEE,

nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste al paragrafo 1 dell'articolo 103 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

*ALLEGATO***alla decisione del Comitato misto SEE n. 96/1999**

L'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE, insieme con le relative appendici 1-14, è modificato come indicato nei seguenti articoli:

Articolo 1

Il punto 2 (direttiva 93/37/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«2. **393 L 0037:** Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54), modificata da:

- **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).
- **397 L 0052:** Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva devono essere lette con i seguenti adattamenti:

- a) all'articolo 5, lettera a), l'espressione "conformemente al trattato" è sostituita da "conformemente all'accordo SEE";
- b) all'articolo 25 è aggiunto il testo seguente:
 - per l'Islanda, 'Firmaskrá';
 - per il Liechtenstein, 'Handelsregister, Gewerberegister';
 - per la Norvegia, 'Foretaksregisteret';
- c) all'allegato I è aggiunto il testo dell'appendice 1 del presente allegato;
- d) per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1996. Durante questo periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra il Liechtenstein e le altre parti contraenti.»

Articolo 2

L'appendice 1 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 1

ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

I. In ISLANDA:

organismi acquirenti a livello di amministrazione centrale, che non presentano carattere industriale o commerciale soggetti alla "lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970" e alla "lög um opinber innkaup nr. 52/1997, með síðari breytingum en reglugerð nr. 302/1996".

Organismi

Ríkiskaup (Centro commerciale statale)
Framkvæmdasýslan (Contratti governativi per le opere di costruzione)
Vegagerð ríkisins (Amministrazione delle strade pubbliche)
Siglingastofnun (Amministrazione marittima islandese)
Íslandsþóstur hf (Poste islandesi Srl)
Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Economato del comune di Reykjavík).

Categorie

Sveitarfélög (Comuni).

II. In LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico a livello nazionale e municipale).

III. In NORVEGIA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale).

Organismi

- Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
- Norges Bank (Banca centrale)
- Statens lånekasse for utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi)
- Statistisk sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica)
- Den norske stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa)
- Statens innvandr- og Flyktningeboliger
- Medisinks Innovasjon Rikshospitalet
- Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (Regio consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale)
- Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni).

Categorie

- Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (imprese statali)
- Statsbanker (banche statali)
- Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (università).»

Articolo 3

Il punto 3 (direttiva 93/36/CEE) del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

«3. **393 L 0036:** Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1), modificata da:

- **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).
- **397 L 0052:** Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva devono essere lette con i seguenti adattamenti:

- a) all'articolo 3, il riferimento all'"articolo 223, paragrafo 1, lettera b)" è sostituito da un riferimento all'"articolo 123 dell'accordo SEE";
- b) all'articolo 21, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
 - in Islanda, lo 'hlutafélagaskrá', il 'samvinnufélagaskrá' e il 'firmaskrá';
 - in Liechtenstein, lo 'Handelsregister' e il 'Gewerberegister';
 - in Norvegia, il 'Foretaksregisteret';
- c) all'allegato I della direttiva è aggiunto il testo dell'appendice 2 del presente allegato. All'allegato di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva è aggiunto il testo dell'appendice 1 del presente allegato;
- d) per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1996. Durante questo periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra il Liechtenstein e le altre parti contraenti.»

Articolo 4

L'appendice 2 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 2

ELENCO DELLE AUTORITÀ CONTRAENTI SOGGETTE ALL'ACCORDO AI SENSI DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO STESSO

(AUTORITÀ DEL GOVERNO CENTRALE)

ISLANDA

ELENCO DELLE AUTORITÀ CONTRAENTI EQUIVALENTI A QUELLE CHE FIGURANO NELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO STESSO

Organismi acquirenti a livello di amministrazione centrale, che non presentano carattere industriale o commerciale soggetti alla "lög um opinber innkaup nr. 52/1987, með síðari breytingum" e alla "reglugerð nr. 302/1996".

Ríkiskaup (Centro commerciale statale)
Framkvæmdasýslan (Contratti governativi per le opere di costruzione)
Vegagerð ríkisins (Amministrazione delle strade pubbliche)
Íslandspóstur hf (Poste islandesi Srl).

LIECHTENSTEIN

1. Regierung des Fürstentums Liechtenstein
2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafnenbetriebe (PTT).

NORVEGIA

Statsministerens kontor**Arbeids- og administrasjonsdepartementet**

Arbeidsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidstilsynet
Statsbygg
Konkurransetilsynet
Statens forvaltningstjeneste
Statens informasjonstjeneste
Statskonsult

Barne- og familiedepartementet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Likestillingsombudet
Likestillingsrådet
Statens adopsjonskontor
Statens institutt for forbruksforskning

Finans- og tolldepartementet

Kredittilsynet
Skattedirektoratet
Oljeskattekontoret
Toll- og avgiftsdirektoratet

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Kystdirektoratet

Forsvarsdepartementet

Forsvarets bygningstjeneste
Forsvarets tele- og datatjeneste

Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets overkommando
Hærens forsyningskommando
Luftforsvarets forsyningskommando
Sjøforsvarets forsyningskommando
Forsvarets sanitet

Ufficio del primo ministro**Ministero del lavoro e dell'amministrazione**

Direzione del lavoro
Istituto di ricerche sul lavoro
Direzione dell'ispettorato del lavoro
Direzione per l'edilizia pubblica e i beni pubblici
Autorità per la concorrenza
Servizi di pubblica amministrazione
Servizio centrale di informazione
Direzione per la gestione pubblica

Ministero per l'infanzia e per la famiglia

Commissario per l'infanzia
Garante per la tutela dei consumatori
Consiglio dei consumatori
Garante per la parità di trattamento
Consiglio per la parità di trattamento
Ufficio statale per le adozioni
Istituto nazionale di ricerca sui consumi

Ministero delle finanze

Commissione per le assicurazioni e i titoli bancari
Direzione fiscale
Ufficio delle imposte sui prodotti petroliferi
Direzione delle dogane e delle accise

Ministero della pesca

Direzione della pesca
Istituto delle ricerche marine
Direzione delle zone costiere

Ministero della difesa

Servizio edile della difesa
Amministrazione delle comunicazioni e della gestione dei dati del ministro della difesa
Istituto di ricerca della difesa
Comando di stato maggiore della difesa
Comando forniture esercito
Comando forniture aeronautica
Comando forniture marina
Servizio sanitario della difesa

Justis- og politidepartementet

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for sivilt beredskap

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politiet
Domstolene
Fengselsvesenet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Det norske meteorologiske institutt
Kirekerådet
Lærerutdanningsrådet
Bispedømmerådet
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt
Riksbibliotekstjenesten

Samisk utdanningsråd

Kommunal- og Regionaldepartementet

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Produktregisteret
Statens bygningstekniske etat
Utlendingsdirektoratet
Produkt- og elektrisitetstilsynet
Fylkesmannsembetene

Kulturdepartementet

Norsk filminstitutt
Norsk kulturråd
Norsk språkråd
Riksarkivet
Statsarkivene
Rikskonsertene

Statens bibliotekstilsyn

Statens filmtilsyn
Statens filmsentral

Landbruksdepartementet

Norsk institutt for skogforskning
Reindriftsadministrasjonen
Statens dyrehelsetilsyn
Statens næringsmiddeltilsyn
Statens Landbrukstilsyn
Veterinærinstituttet

Ministero della giustizia (e della polizia)

Anagrafe di Brønnøysund
Ispettorato dei dati
Direzione della protezione civile e della pianificazione in caso di emergenza
Direttore generale delle procure
Ufficio del procuratore distrettuale
Servizi di pubblica sicurezza
Giurisdizione
Amministrazione penitenziaria

Ministero dell'istruzione, della ricerca e degli affari ecclesiastici

Istituto meteorologico norvegese
Consiglio nazionale della Chiesa norvegese
Consiglio di formazione degli insegnanti
Consiglio diocesano
Istituto norvegese per gli affari internazionali
Istituto norvegese per l'istruzione degli adulti
Ufficio nazionale per la ricerca e le biblioteche specializzate
Consiglio dell'istruzione sami

Ministero dei governi locali e delle regioni

Direzione per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni
Registro merceologico
Ufficio nazionale per la tecnologia edile e l'amministrazione edilizia
Direzione per l'immigrazione
Direzione per la sicurezza dei prodotti e la sicurezza elettrica
Governatori delle contee

Ministero degli affari culturali

Comitato nazionale per la cinematografia
Consiglio norvegese per la cultura
Consiglio per la lingua norvegese
Archivio nazionale norvegese
Archivio nazionale, divisione regionali
Fondazione statale norvegese per la promozione della musica a livello nazionale
Direzione nazionale delle biblioteche pubbliche e scolastiche
Comitato nazionale della censura cinematografica
Comitato nazionale per la cinematografia

Ministero dell'agricoltura

Istituto norvegese delle ricerche forestali
Direzione dell'allevamento delle renne
Autorità zoosanitaria norvegese
Autorità norvegese per il controllo alimentare
Servizi nazionali di ispezione agricola
Istituto veterinario nazionale

Miljøverndepartementet

Direktoratet for naturforvaltning
Norsk polarinstitutt
Riksantikvaren
Statens forurensningstilsyn
Statens kartverk

Nærings- og handelsdepartementet

Justervesenet
Norges geologiske undersøkelse
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)
Bergvesenet
Sjøfartsdirektoratet
Skipsregistrene

Olje- og energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen
Statens teleforvaltning

Sosial- og helsedepartementet

Statens institutt for folkehelse
Statens helsetilsyn
Rikshospitalet
Radiumhospitalet
Rikstrygdeverket
Rusmiddeldirektoratet

Statens helseundersøkelser
Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning
Statens legemiddelkontroll
Statens strålevern
Statens tobakksskaderåd

Utenriksdepartementet**Stortinget**

Sivilombudsmannen — Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Riksrevisjonen

Høyesterett**Ministero dell'ambiente**

Direzione per la gestione dell'ambiente
Istituto norvegese per la ricerca polare
Direzione per la tutela del patrimonio culturale
Autorità statale di controllo dell'inquinamento
Autorità cartografica norvegese

Ministero del commercio e dell'industria

Servizio di metrologia e accreditamento
Prospezione geologica della Norvegia
Ufficio governativo di consulenza per inventori
Ufficio norvegese dei brevetti
Servizio minerario
Direzione marittima norvegese
Registro navale internazionale di Norvegia

Ministero del petrolio e dell'energia

Direzione delle risorse acquatiche e dell'energia norvegese
Direzione norvegese per i prodotti petroliferi

Ministero dei trasporti e delle comunicazioni

Amministrazione delle strade pubbliche
Autorità norvegese per le telecomunicazioni

Ministero della sanità e degli affari sociali

Istituto nazionale di pubblica sanità
Comitato sanitario norvegese
Ospedale nazionale
Ospedale norvegese per la radioterapia
Amministrazione nazionale delle assicurazioni
Direzione per la prevenzione delle dipendenze da alcol e droga
Servizio nazionale per le indagini sanitarie di massa
Istituto nazionale delle ricerche su alcol e droghe
Autorità norvegese di controllo dei farmaci
Autorità norvegese di protezione contro le radiazioni
Consiglio nazionale su tabagismo e salute

Ministero degli esteri**Stortinget (Parlamento)**

Garante dello Stortinget per l'amministrazione pubblica
Ufficio del revisore generale

Corte suprema»

Articolo 5

L'appendice 3 è soppressa.

Articolo 6

Al punto 4 (direttiva 93/38/CEE del Consiglio):

— è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **194 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

— **398 L 0004**: Direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1).»;

— il testo dell'adattamento e) è soppresso;

— il testo dell'adattamento q) è sostituito dal testo seguente:

«Gli allegati I-X sono integrati rispettivamente dalle appendici 3-12 del presente allegato»;

— il testo dell'adattamento p) è soppresso;

— il seguente adattamento è aggiunto dopo l'adattamento q):

r) all'articolo 1 della direttiva 98/4/CE, la parola "Comunità" è sostituita dall'espressione "Comunità e gli Stati EFTA firmatari dell'accordo".»

Articolo 7

1. L'appendice 4 è sostituita dal testo seguente:

*«Appendice 3***PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE****ISLANDA**

Enti responsabili della produzione o della distribuzione dell'acqua a norma della "lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga".

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione o della distribuzione dell'acqua a norma della "Forskrift om srikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr. 68)".»

2. L'appendice 5 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 4

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

ISLANDA

Landsvirkjun (L'azienda elettrica nazionale), "lög nr. 42/1983".
Rafmagnsveitur ríkisins (La centrale elettrica di Stato), "orkulög nr. 58/1967".
Rafmagnsveita Reykjavíkur (Centrale elettrica municipale di Reykjavík).
Hitaveita Reykjavíkur (Ente distrettuale per il riscaldamento della municipalità di Reykjavík), "lög nr. 38/1940".
Hitaveita Suðurnesja (Ente regionale per il riscaldamento di Suðurnes), "lög nr. 100/1974".
Orkubú Vestfjarða (Azienda elettrica di Vestfjörð), "lög nr. 66/1976".
Altri enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della "orkulög nr. 58/1967".

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della "lov om bygging og drift av elektriske anlegg (LOV 1969-06-LOV 1969-06-19 65)", "Lov om erterv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I)", o della "Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17)" o della "Energiloven (LOV 1990-06-29 50)".»

3. L'appendice 6 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 5

TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE

ISLANDA

Hitaveita Reykjavíkur, "lög nr. 38/1940".
Hitaveita Suðurnesja (ente regionale per il riscaldamento di Suðurnes), "lög nr. 100/1974".
Altri enti responsabili del trasporto o della distribuzione di calore a norma della "orkulög nr. 58/1967".

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEGIA

Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di calore a norma della "Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven)".»

4. L'appendice 7 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 6

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS

ISLANDA

—

LIECHTENSTEIN

—

NORVEGIA

Enti contraenti che rientrano nel campo di applicazione della "Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72)" (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi o della "Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norks landområde (LOV 1973-05-04 21)".»

5. L'appendice 8 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 7

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

ISLANDA

—

LIECHTENSTEIN

—

NORVEGIA

—»

6. L'appendice 9 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 8

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

ISLANDA

—

LIECHTENSTEIN

—

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della "Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100)" (Jernbaneloven).»

7. L'appendice 10 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 9

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS

ISLANDA

Strætisvagnar Reykjavíkur (Servizio municipale di autobus della città di Reykjavík).

Almenningsvagnar bs.

Altri servizi municipali di autobus.

Enti per il trasporto via terra che operano a norma dell'articolo 2, primo comma, della "lög nr. 58/1987, um skipulag à fólksfutningum með langferðarþifreiðum".

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafendienst (PTT).

NORVEGIA

NSB BA ed enti per il trasporto via terra che operano a norma della Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).»

8. L'appendice 11 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 10

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

ISLANDA

Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile)

LIECHTENSTEIN

—

NORVEGIA

Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della "Luftfartsloven (LOV 1995-06-11 101)".»

9. L'appendice 12 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 11

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI MARITTIMI O IDROVIE INTERNE

ISLANDA

Siglingastofnun (Amministrazione marittima islandese).
Altri enti che operano a norma della "Hafnalög nr. 23/1994"

LIECHTENSTEIN

—

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) (Terminali ferroviari marittimi).
Enti che operano a norma della "Havneloven (LOV 1984-06-08 51)".»

10. L'appendice 13 è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 12

GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

ISLANDA

Landssími Íslands hf (Società islandese delle telecomunicazione Srl).

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe (PTT).

NORVEGIA

Enti che operano a norma della "Lov om telekommunikasjon (LOV 1995-06-23 39)".»

Articolo 8

Al punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio):

— è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

— **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).»;

— il testo dell'adattamento d) è sostituito dal testo seguente:

«all'allegato della direttiva è aggiunto il testo dell'appendice 13 del presente allegato».

Articolo 9

L'appendice 14 è sostituito dal testo seguente:

«Appendice 13

AUTORITÀ NAZIONALI CUI È POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

ISLANDA

Fjármálaráðuneytið (Ministro delle finanze).

LIECHTENSTEIN

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia nazionale).

NORVEGIA

Nærings- og handelsdepartementet (Ministro del commercio e dell'industria).»

Articolo 10

Al punto 5b (direttiva 92/50/CEE del Consiglio):

— è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

— **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

— **397 L 0052:** Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1).»;

— il testo dell'adattamento b) è sostituito dal testo seguente:

«all'articolo 30, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

“— in Islanda, il ‘Firmaskrá’ e lo ‘Hlutazfélagaskrá’;
— in Liechtenstein, l’‘Handelsregister’ e il ‘Gewerberegister’;
— in Norvegia, il ‘Foretaksregisteret’.”;

— il seguente adattamento è aggiunto dopo l'adattamento c):

«d) all'articolo 1 della direttiva 97/52/CE, la parola “Comunità” è sostituita dall'espressione “Comunità e gli Stati EFTA firmatari dell'accordo”.»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 97/1999****del 16 luglio 1999****che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/1999 del Comitato misto SEE, del 30 aprile 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽²⁾.
- (3) La direttiva 98/24/CE modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)⁽³⁾ e la direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro⁽⁴⁾.
- (4) La direttiva 98/24/CE abroga, a decorrere dal 5 maggio 2001, la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro⁽⁵⁾, la direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)⁽⁶⁾ e la direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)⁽⁷⁾, che sono incorporate nell'accordo e devono pertanto essere eliminate dall'accordo a decorrere dalla stessa data,

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000.

⁽²⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 247 del 23.8.1982, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 179 del 9.7.1988, pag. 44.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XVIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Dopo il punto 16g (direttiva 93/103/CE del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
«16h. **398 L 0024:** Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).»
- 2) Al punto 5 (direttiva 83/477/CE del Consiglio) viene inserito il seguente trattino:
«— **398 L 0024:** Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).»
- 3) Al punto 6 (direttiva 86/188/CEE del Consiglio) viene inserito quanto segue:
«, modificata da:
— **398 L 0024:** Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del punto 3 (direttiva 80/1107/CEE del Consiglio), del punto 4 (direttiva 82/605/CEE del Consiglio) e del punto 7 (direttiva 88/364/CEE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo sono soppressi con decorrenza dal 5 maggio 2001.

Articolo 3

I testi della direttiva 98/24/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 17 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 98/1999
del 16 luglio 1999
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 88/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/10/CE della Commissione, del 18 dicembre 1998, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti verniciati per interni⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 2eh (decisione 96/13/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**399 D 0010:** Decisione 1999/10/CE della Commissione, del 18 dicembre 1998, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti verniciati per interni (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 77).»

Articolo 2

I testi della decisione 1999/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ Cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 77.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 99/1999****del 30 luglio 1999****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 90/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione fra le parti contraenti dell'accordo per includere un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali [decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾].
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 1999,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **399 D 0276:** Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 1999.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 100/1999

del 30 luglio 1999

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 90/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo per includere le azioni sperimentali in vista del programma quadro a favore della cultura relativo all'esercizio finanziario 1999.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa realizzarsi nel 1999,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 13 del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il paragrafo seguente:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999:

— **B3-2 0 0 5:** «Azioni sperimentali in vista del programma quadro a favore della cultura».»

Articolo 2

I termini «paragrafi 1 e 4» nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 13 del protocollo 31 dell'accordo sono sostituiti da «paragrafi 1, 4 e 5».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N.v. LIECHTENSTEIN
